CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Presentata il 20 settembre 1982

Assegno mensile per le casalinghe

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con la presente proposta di legge di iniziativa popolare il MSI-DN, già promotore della proposta di legge n. 639 del 2 ottobre 1979 « Istituzione di un assegno mensile per le casalinghe », intende porre con maggiore incisività e forte del consenso popolare all'attenzione del Parlamento italiano un problema rimasto insoluto per troppo tempo e che esige una chiara presa di coscienza da parte di tutte le forze politiche, le quali non possono consentire che alle soglie dell'anno 2000 esistano ancora in Italia diversi milioni di donne defraudate dei più elementari diritti pur sanciti dalla Costituzione.

Già nella fase costituente, infatti, nelle dichiarazioni di principio dell'assemblea, si sancirono, per l'appunto, fra l'altro due princìpi: quello delle libertà economiche (diritto del cittadino di lavorare scegliendo il proprio lavoro) e quello delle libertà politiche (libertà della donna di dedicarsi ai lavori domestici). Tali princìpi, è bene ricordarlo, trovarono poi la loro enunciazione più dettagliata negli articoli 2 della Costituzione italiana (« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale »), articolo 3, comma secondo (« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica e sociale del Paese »), articolo 31 (« La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose »), articolo 35 (« La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni »).

A distanza di oltre un trentennio dalla formulazione del dettato costituzionale non risulta che nei riguardi delle casalinghe la Repubblica abbia adempiuto i doveri di solidarietà politica, economica e sociale (articolo 2), né abbia agevolato con misure economiche la formazione della famiglia (articolo 31), o abbia promosso in condizione di libertà, di uguaglianza, di partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, le donne casalinghe, né ne abbia, infine, in alcun modo tutelato il lavoro, un lavoro duro, pesante, silenzioso, senza soste, privo non solo di riconoscimento da parte del Governo italiano, ma anche di solidarietà e di sostegno nella giusta lotta da parte della società in genere.

Se, dunque, intenzione del costituente, era quella di sancire i princìpi della « scelta del lavoro » e della « libertà della donna di dedicarsi ai lavori domestici » occorre che tali princìpi trovino finalmente una loro pratica attuazione.

Ai princìpi precedentemente enunciati è informata, quindi, la legge di iniziativa popolare che viene oggi presentata, una legge, indubbiamente, non priva di difetti (il MSI-DN ha intenzione di proporre immediatamente degli emendamenti migliorativi degli articoli 3 e 4), perché nell'intento di essere realisti si è voluto tener conto della pesante situazione economica in cui versa attualmente l'Italia. E proprio tenendo presente questo intento va « letta » la ripartizione per fasce di intervento (articolo 3), che altrimenti rischierebbe di porre il provvedimento in questione sotto un'ottica meramente assistenziale.

Da un lato, allora, l'esigenza di dare applicazione pratica ad un principio costituzionalmente riconosciuto, dall'altro la necessità obiettiva, storica e, ci si augura, temporanea, di selezionare gli interventi in attesa che il costume si modifichi, cessino le speculazioni, passi la congiuntura economica, si responsabilizzi il cittadino. Tempi lunghi, certamente, che ipotizzano alla base quell'opera di moralizzazione ancora, forse, nemmeno *in itinere*.

Obbligata selezione degli interventi, allora, attualmente, con l'intento di proteggere le fasce più deboli e dimenticate dal Governo forse perché quantitativamente irrilevanti e perciò stesso prive di quella forza contrattuale che il più delle volte, purtroppo, scaturisce dal numero. Le lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3 sono indirizzate alle vedove ed alle ragazze-madri presso le quali la legislazione attuale è decisamente carente.

Quante donne sono rimaste vedove, con figli, senza alcuna forma di sostentamento, perché il coniuge deceduto non aveva raggiunto il minimo dell'età pensionabile? Quante ragazze-madri, che pure hanno avuto il coraggio di portare a termine la gravidanza, devono adattarsi a svolgere i lavori più umili invece di dedicarsi con impegno ad allevare la propria creatura?

Vedove e ragazze-madri non costituiscono una categoria sulle cui spalle grava il peso umiliante di una povertà ignorata, quasi senza voce, di una emergenza non nuova, della quale ci si rifiuta di prender coscienza fino in fondo! Ragazze-madri, vedove, separate, divorziate – le fasce prioritariamente tutelate dalla presente legge – sono le vittime più frequenti di una emarginazione che sulla pelle delle donne si manifesta come povertà dal doppio volto: quello « antico », di sempre, che è di miseria e di indigenza economica, e quello « nuovo », più sfumato ed esistenziale, che è spesso mancanza di prestazioni e di servizi sociali. Si pensi alla condizione – vergognosa per il nostro Stato – principalmente delle ragazze-madri, che, schiacciate fra la necessità di lavorare e la assai frequente mancanza di asili-nido cui affidare il loro bambino, devono « scegliere » se essere colpite dalla povertà « da lavoro » o dalla povertà « da servizi ». Altro che libertà di scelta sancita dai princìpi costituzionali! La scelta si può attuare a parità di condizioni, nel caso specifico fra due lavori remunerati: è un principio elementare ma ad oggi inesistente, perché da un lato, la casalinga è, nella realtà, il più delle volte costretta nella sua condizione, dall'altro la donna

che affronta anche lavori extra-domestici il più delle volte non appaga un desiderio di « realizzazione » (pensiamo alla condizione alienante di operaie o di impiegate in lavori ripetitivi e non certo creativi), ma è necessitata dall'insufficienza delle risorse economiche familiari.

Né è retorica, ma rilievo obiettivo della realtà attuale, il ricordare come sulla casalinga si abbatta per intero l'onere della carenza di servizi sociali, per cui il più delle volte la donna, oltre a svolgere le quotidiane mansioni domestiche, si interessa del parente anziano o dell'handicappato, per i quali il Governo non ha ancora saputo trovare il modo di intervenire in maniera efficace e produttiva di effetti.

In questa situazione, il milione e mezzo di donne con lavoro extra-domestico, i tre e passa milioni di donne che gravitano nell'ambito dell'economia sommersa, i diversi milioni di donne che subiscono, oltre il lavoro casalingo, anche il peso di salari discriminati e di lavori faticosi, si chiedono se e che cosa la donna abbia guadagnato da anni di lotte in termini economici, morali e sociali.

L'iscrizione presso l'ufficio di collocamento del comune di residenza (articolo 2) con la qualifica di casalinga, muove dall'esigenza di razionalizzare gli interventi che, se attuati in forma indiscriminata, nella condizione attuale appesantirebbero ulteriormente la deficitaria situazione economica.

Lo snellimento delle procedure dovrebbe essere assicurato dal rapporto diretto da stabilirsi fra ente locale e speciale ufficio da istituirsi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articoli 6-7).

Infine va sottolineato il valore dell'articolo 5, in base al quale lo Stato, riconoscendosi come datore di lavoro, è tenuto al versamento per la quota parte di sua spettanza, dei contributi all'INPS. Con ciò si pone fine ad un'anomala ed incoerente situazione, per la quale il Governo italiano riconosce alla donna il diritto a percepire la pensione sociale al compimento del 65° anno d'età (senza che questa abbia mai versato un contributo), ma non le riconosce il lavoro svolto come casalinga fino al momento dell'età pensionabile.

In conclusione la presente proposta di legge tende a far affrontare al Governo una scelta di fondo sul fronte della condizione femminile, senza abbracciare posizioni di retroguardia, ma al fine di assicurare alla donna piena libertà di scelta fra lavoro domestico e lavoro extra-domestico, dopo una valutazione responsabile delle proprie intime vocazioni e delle compatibilità familiari, per imprimere un « ritmo » alla propria esistenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Lo Stato concede un assegno mensile alle casalinghe che si trovino nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge, allo scopo di riconoscere la funzione sociale del lavoro svolto.

ART. 2.

Per « casalinga » va intesa colei che si dedichi in maniera esclusiva o, comunque, prevalente, ad accudire alle faccende domestiche. La condizione di casalinga è attestata dall'iscrizione in apposito elenco presso l'ufficio di collocamento del comune di residenza dell'interessata.

ART. 3.

Possono usufruire dell'assegno mensile di cui alla presente legge le casalinghe residenti sul territorio nazionale, che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) coniugate il cui coniuge non percepisca un reddito mensile lordo, sia reale che personale, superiore alle lire 550.000, e sprovviste di reddito autonomo;

b) nubili, di età non inferiore agli anni 35, che non abbiano alcuna fonte di reddito, sole o conviventi in nuclei familiari, il cui reddito complessivo lordo non superi le 650.000 lire mensili;

c) vedove, che non percepiscano pensione di reversibilità superiore a lire 350 mila mensili e sprovviste di altri redditi superiori a tale importo;

d) ragazze-madri di età non inferiore agli anni 14, che non abbiano alcuna fonte di reddito, sole o conviventi in nuclei familiari il cui reddito complessivo lordo non superi le lire 650.000 mensili;

e) separate e divorziate, sprovviste di reddito o con reddito mensile lordo inferiore a lire 350.000.

Per le categorie di cui alle lettere *c*) ed *e*), qualora l'interessata sia provvista di reddito autonomo, ma inferiore a lire 350.000, è prevista l'integrazione fino all'importo suddetto.

ART. 4.

In favore delle casalinghe che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 lo Stato eroga, a partire dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile nella misura di lire 250.000 per la categoria *a*); 350.000 per la categoria b); 350.000 o l'integrazione fino a tale importo, per le categorie *c*) ed *e*), oltre agli assegni familiari, ove ne ricorra la legittimità, come per legge; 350.000, oltre gli assegni familiari, come per legge, per la categoria *d*).

ART. 5.

Per ogni casalinga lo Stato si fa altresì carico del versamento delle quote mensili assicurative, nella percentuale dovuta per legge dal datore di lavoro, ai fini del conseguimento della pensione. Tali quote saranno computate nella misura di ore 4 giornaliere di retribuzione corrisposte sull'ammontare dell'assegno mensile.

ART. 6.

Per poter usufruire dell'assegno di cui all'articolo 3 le interessate dovranno presentare domanda in carta semplice al comune di residenza allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3. I comuni, dopo aver espletato entro 15 giorni dalla data di arrivo della richiesta gli opportuni accertamenti, inoltreranno la do-

manda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà entro 60 giorni alla erogazione dell'assegno mensile.

ART. 7.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito ufficio per l'istruzione delle pratiche di cui alla presente legge.

ART. 8.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1982 e seguenti si farà fronte mediante imputazione delle spese correnti in apposito capitolo di bilancio dello Stato, denominato « Provvedimenti in favore delle casalinghe ».